

COMUNE DI BARLETTA

Estratto Ordinanza di deposito 11 giugno 2026, n. 10

Art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001.

Estratto Ordinanza di deposito 11 giugno 2026, n. 10.

Ordinanza di deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), della somma di € 79.074,72=, offerta a titolo di indennità provvisoria nonché a titolo di indennità di occupazione d'urgenza, a favore dei sigg. CARONE Maria, FUCCI Maria Rosaria, FUCCI Francesco Paolo e FUCCI Michele Vincenzo, ciascuno per la quota di indennità correlata alla rispettiva quota patrimoniale, quali legittimi eredi del sig. FUCCI Aniello, ditta iscritta ai numeri progressivi "32.1, 32.2/a, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 e 44" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, per l'espropriazione di un'area d'intervento, sita sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq 2.201, riportata nel Catasto terreni del Comune di Barletta al foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza delle particelle 542, 544, 319, 320, 323, 324, 237, 238, 239, 240 e 241.

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI**PREMESSO:**

- **che**, con deliberazione n. 73 del 02.10.2020, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata *"Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)"*, previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo variamente prescritti dall'art. 11, comma 1, lett. a), e art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 327/2001, ed altresì previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, onde consentire ai soggetti intestatari dei beni immobili oggetto dell'esproprio di formulare le proprie osservazioni;
- **che** la suddetta deliberazione ha comportato adozione di variante allo strumento urbanistico generale al fine di inserire l'opera pubblica nel PRG e apporre il vincolo preordinato all'uso pubblico delle aree private interessate dalla realizzazione dell'opera medesima con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013;
- **che**, con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.11.2020, è stata approvata, in via definitiva, la variante semplificata al vigente piano regolatore generale (già adottata con la menzionata deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020), che ha determinato - ai sensi dell'art. 10, secondo comma, e art. 9, primo comma, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, ai fini dell'esecuzione dell'intervento medesimo;
- **che**, con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, è divenuta efficace, e dunque ha prodotto i suoi effetti, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, la declaratoria di pubblica utilità dell'opera già disposta *ex-lege* con la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 02.10.2020;
- **che**, con deliberazione della Giunta comunale n. 302 del 22.10.2025, è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni, la proroga - sino al 31 dicembre 2026 - del termine di efficacia temporale della dichiarazione di pubblica utilità posta in essere in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.11.2020;
- **che**, per l'esecuzione dei lavori in questione, si rende necessario espropriare nel territorio di questo Comune un'area d'intervento, sita sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq

2.060, riportata nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza delle particelle n. 544**, per mq 221, **n. 319**, per mq 224, **n. 320**, per mq 240, **n. 323**, per mq 255, **n. 324**, per mq 237, **n. 237**, per mq 54, **n. 238**, per mq 55, **n. 239**, per mq 152, **n. 240**, per mq 347, **e n. 241**, per mq 275, **in proprietà alla ditta Fucci Aniello**, proprietario catastale della quota di 1000/1000 ovvero di 1/1, **ascritta ai numeri progressivi "32.1, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 e 44" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio;**

ATTESO:

- **che**, con decreto n. 4 del 21.07.2022 (così come integrato dal decreto n. 6 del 06.09.2022), è stata dichiarata l'occupazione in via di urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera pubblica *de qua*, ai sensi dell'art. 22-*bis* del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** si è data esecuzione al decreto medesimo mediante la consequenziale immissione nel possesso del bene in data 02.09.2022, redigendo apposito verbale di occupazione descrittivo dello stato di consistenza dei luoghi;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 544 (n. 32.1 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 04 ca 55 (mq 455), la superficie da espropriare è di mq 221,00, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 221,00 × €/mq 28,89] = € 6.384,69;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 319 (n. 34 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 02 ca 97 (mq 297), la superficie da espropriare è di mq 224,31, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 224,31 × €/mq 28,89] = € 6.480,32;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 320 (n. 35 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 02 ca 86 (mq 286), la superficie da espropriare è di mq 240,21, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 240,21 × €/mq 28,89] = € 6.939,67;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 323 (n. 36 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 03 ca 34 (mq 334), la superficie da espropriare è di mq 255,20, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 255,20 × €/mq 28,89] = € 7.372,73;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 324 (n. 37 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 05 ca 90 (mq 590), la superficie da espropriare è di mq 237,35, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 237,35 × €/mq 28,89] = € 6.857,04;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 237 (n. 40 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 03 ca 37 (mq 337), la superficie da espropriare è di mq 53,90, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 53,90 × €/mq 28,89] = € 1.557,17;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 238 (n. 41 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 03 ca 53 (mq 353), la superficie da espropriare è di mq 54,87, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 54,87 × €/mq 28,89] = € 1.585,19;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 239 (n. 42 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 03 ca 19 (mq 319), la superficie da espropriare è di mq 151,72, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 151,72 × €/mq 28,89] = € 4.383,19;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 240 (n. 43 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 03 ca 47 (mq 347), la superficie da espropriare è di mq 347,28, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € [mq 347,28 × €/mq 28,89] = € 10.032,92;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella**

- 241 (n. 44 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 02 ca 76 (mq 276), la superficie da espropriare è di mq 275,45, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è stata quantificata in € $[mq\ 275,45 \times €/mq\ 28,89] = €\ 7.957,75$;
- **che** il predetto decreto assegna un termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni per l'accettazione dell'indennità di esproprio offerta ed, inoltre, riporta l'avvertenza che il proprietario, nel caso non condivida l'indennità proposta, sempre nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, può presentare osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei fatti addotti nonché richiedere (ai sensi dell'art. 20, comma 7, del T.U.) l'applicazione dell'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, designando un tecnico di propria fiducia;
 - **che**, nel predetto termine di 30 giorni, non è pervenuta alla scrivente autorità espropriante alcuna dichiarazione espressa, da parte del proprietario, recante l'accettazione dell'indennità di esproprio offerta, con la conseguenza che essa si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
 - **che** l'interessato ha già promosso ricorso giurisdizionale, attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari - Prima Sezione Civile - Procedimento Civile n. 1455/2023 R.G.;
 - **che**, nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'indennità provvisoria o qualora sia decaduto senza esito il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'indennità di esproprio oppure, come qui accade, dalla data di immissione nel possesso dei beni, l'autorità espropriante quando coincida con il soggetto promotore, ex art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dispone **il deposito della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del T.U., presso la Cassa depositi e prestiti. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio**;
 - **che** il decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro il termine utile prescritto dall'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO, poi:

- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 544 (n. 32.1 e n. 32.2/a dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 04 ca 55 (mq 455), **la superficie da espropriare è rideterminata in complessivi mq (221,00 + 98,00) = mq 319,00**, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è **riquantificata in € $[mq\ 319,00 \times €/mq\ 28,89] = €\ 9.215,91$** , in luogo di € $[mq\ 221,00 \times €/mq\ 28,89] = €\ 6.384,69$;
- **che**, per il suolo censito nel Catasto terreni del Comune di Barletta **al foglio di mappa 126, particella 542 (n. 33 dell'elenco delle ditte espropriande)**, della superficie catastale di are 02 ca 23 (mq 223), **la superficie - già da asservire - soggetta ad esproprio è di mq 42,62**, mentre l'indennità provvisoria di esproprio, ad essa correlata, è **quantificata in € $[mq\ 42,62 \times €/mq\ 28,89] = €\ 1.231,29$** ;
- **che**, in merito all'indennità di occupazione d'urgenza (si veda: l'art. 4 del citato decreto n. 4/2022, oppure l'art. 5 del decreto n. 6/2022), il comma 5 dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 dispone che essa vada computata a norma dell'art. 50, comma 1, del T.U. per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso, che sancisce l'inizio dell'occupazione, e la data di corresponsione dell'indennità di esproprio, che determina la fine del periodo di occupazione;
- **che**, in caso di **rifiuto dell'indennità provvisoria di esproprio**, qualora il promotore dell'espropriazione (che può anche collimare con la stessa autorità espropriante) depositi l'indennità rifiutata presso la Cassa depositi e prestiti (MEF) per la conseguente emissione del decreto di esproprio, come qui accade, la scadenza del periodo di occupazione coincide con la data di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio;
- **che** l'immissione nel possesso del bene è avvenuta in data 02.09.2022;
- **che l'indennità di occupazione d'urgenza (I_o) complessiva**, calcolata per tutto il tempo di occupazione, dovuta al proprietario, è pari al coacervo delle indennità di occupazione mensili (I_{om}) rapportate al tempo espresso in mesi per i rispettivi anni di occupazione, **e dunque, nel caso in fattispecie, l'indennità di occupazione esigibile, a far data dal settembre 2022 al luglio 2025, per un periodo di 35 mesi, è pari ad € 15.461,54**;

RICHIAMATA, quindi, l'**Ordinanza n. 014/18-09-2025 del 18.09.2025**, recante prot. n. 78743 del 19.09.2025, trasmessa all'interessato mediante notifica, **prodromica all'adozione del provvedimento di deposito**, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), **a favore del sig. FUCCI Aniello, ditta registrata ai numeri progressivi "32.1, 32.2/a, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 e 44"** dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio nonchè proprietario catastale della quota patrimoniale di 1000/1000 ovvero di 1/1, della somma di € (9.215,91 + 1.231,29 + 6.480,32 + 6.939,67 + 7.372,73 + 6.857,04 + 1.557,17 + 1.585,19 + 4.383,19 + 10.032,92 + 7.957,75) = € 63.613,18 (sessantatremilaseicentotredicieuro/18), offerta a titolo di indennità provvisoria, nonchè della somma di € 15.461,54 (quindicimilaquattrocentosessantunoeuro/54), dovuta a titolo di indennità di occupazione d'urgenza, per un importo da depositare pari a complessivi € (63.613,18 + 15.461,54) = € 79.074,72 (settantanovemilaesettantaquattroeuro/72), ai fini dell'espropriazione del suolo di presunta proprietà della ditta medesima, sito sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, **avente un'estensione di mq 2.201**, riportato nel Catasto terreni del Comune di Barletta al **foglio di mappa 126, infra la maggiore consistenza delle particelle n. 542**, per mq 43, **n. 544**, per mq 319, **n. 319**, per mq 224, **n. 320**, per mq 240, **n. 323**, per mq 255, **n. 324**, per mq 237, **n. 237**, per mq 54, **n. 238**, per mq 55, **n. 239**, per mq 152, **n. 240**, per mq 347, **e n. 241**, per mq 275;

ATTESO:

- **che** la predetta **Ordinanza di deposito n. 014/18-09-2025 del 18.09.2025** è stata pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 23.10.2025, ex art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione - nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - dell'estratto della precitata ordinanza, non è stata promossa alcuna opposizione alla disposizione di deposito dell'indennità, per cui il deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), della somma offerta può essere disposto in favore del soggetto espropriando;

RICHIAMATA, a tal fine, **la determinazione dirigenziale n. 1637 del 26.09.2025**, recante l'impegno, ai fini del deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), della predetta somma di € 79.074,72=, a favore del sig. Fucci Aniello, affissa all'Albo pretorio comunale a far data dal 29.09.2025 e sino al 14.10.2025, unitamente alla più volte citata Ordinanza di deposito n. 014/18-09-2025 del 18.09.2025;

CONSIDERATO, poi:

- **che**, con nota del 17.02.2026, prot. n. 16034, l'Avv. M. Savasta, in nome, per conto e nell'interesse della ditta Fucci Aniello, ha comunicato alla scrivente autorità espropriante che, a seguito del decesso del sig. Fucci Aniello, avvenuto in data 26.11.2025, **sono subentrati in comunione indivisa, quali legittimi eredi, i sigg.ri Carone Maria, Fucci Maria Rosaria, Fucci Francesco Paolo e Fucci Michele Vincenzo**;
- **che**, con la medesima nota, l'Avv. Savasta ha altresì **comunicato che deve intendersi confermata la mancata accettazione dell'indennità offerta al sig. Fucci Aniello**;
- **che**, a norma dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, nel caso in cui l'odierno proprietario dell'immobile abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la notifica dell'indennità provvisoria di esproprio (nonché dell'indennità di occupazione d'urgenza ad essa commisurata) al presunto proprietario risultante dai registri catastali, egli, nei 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita informativa da parte **dell'autorità espropriante che sia venuta a conoscenza, in tempo utile (e cioè prima del pagamento o del deposito dell'indennità provvisoria di esproprio)**, dell'attuale proprietario, come qui accade, può concordare con l'autorità espropriante l'indennità ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 (ovvero può usufruire delle maggiorazioni di indennizzo in caso di accettazione);
- **che**, la scrivente autorità espropriante, **venuta a conoscenza degli eredi di Fucci Aniello**, in ossequio alle disposizioni di cui al precitato art. 3, comma 2, del T.U., ha dunque l'onere di assolvere alle formalità, a tal uopo previste, mediante comunicazione a **Carone Maria, Fucci Maria Rosaria, Fucci Francesco Paolo e Fucci Michele Vincenzo** della misura dell'indennità offerta, assegnando un termine perentorio di 30 giorni, dalla data di notificazione dell'informativa, **per l'accettazione della quota di indennità correlata alla rispettiva quota di proprietà, e, dunque, per l'esercizio di tale facoltà di accordo**;
- **che**, se un comproprietario accetti l'indennità mentre gli altri la rifiutino, al concordatario va

comunque corrisposta la rispettiva quota di indennità correlata alla sua quota di proprietà, compreso l'incremento per le maggiorazioni di legge ex art. 45 (previa dimostrazione della sussistenza delle proprie circostanze di diritto); di conseguenza, il concordatario può stipulare con l'espropriante l'atto di cessione della propria quota patrimoniale;

- **che**, per i comproprietari che non hanno concordato, l'espropriante deposita la restante quota di indennità, ovviamente senza le maggiorazioni di legge;

ATTESO:

- **che**, per le motivazioni sin qui espresse, sussistono pertanto i presupposti **per la rinnovazione dell'Ordinanza di deposito n. 014/18-09-2025 del 18.09.2025**, nonché **l'onere di assolvere alle formalità ex art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001**, nei confronti di **Carone Maria, Fucci Maria Rosaria, Fucci Francesco Paolo e Fucci Michele Vincenzo**;
- **che**, con nota Ufficio Espropri del 03.03.2026, prot. n. 20526, si è comunicato, ai sigg. Carone Maria, Fucci Maria Rosaria, Fucci Francesco Paolo e Fucci Michele Vincenzo, l'avvio del procedimento, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, teso alla rinnovazione della precitata ordinanza di deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), dell'indennità offerta, ai sensi dell'art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, per la conseguente emanazione del decreto di esproprio in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 stesso;
- **che**, con la medesima nota, si è altresì comunicata, ai sigg. Carone Maria, Fucci Maria Rosaria, Fucci Francesco Paolo e Fucci Michele Vincenzo, ex art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, la misura dell'indennità offerta, così come già determinata, assegnando un termine perentorio di 30 giorni, dalla data di notificazione dell'informativa, per l'accettazione della quota di indennità correlata alla rispettiva quota di proprietà;
- **che**, nel predetto termine di 30 giorni, non è pervenuta alla scrivente autorità espropriante alcuna dichiarazione espressa, da parte di ciascun comproprietario, recante l'accettazione della quota di indennità rispondente alla rispettiva quota di proprietà, con la conseguenza che essa si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, sempre entro l'anzidetto termine di 30 giorni, dalla data di ricevimento dell'informativa ex art. 3, comma 2, del T.U., da parte di ciascun comproprietario non concordatario sulla misura dell'indennità offerta, non risultano presentate osservazioni scritte, né risultano depositati documenti, né risulta pervenuta comunicazione di avalimento del procedimento previsto dall'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, ai fini della determinazione definitiva dell'indennità che ritenga gli sia dovuta, con contestuale designazione, a pena di inefficacia dell'istanza di ricorso, di un perito di propria fiducia affinché venga nominato da questa autorità a far parte della terna dei tecnici incaricati per la stima del valore del bene espropriando;
- **che** l'inutile decorso di tale termine integra l'impossibilità per il proprietario di aderire al procedimento previsto dal citato art. 21, allorquando l'autorità espropriante eserciti la facoltà di emanare il decreto di esproprio successivamente al pagamento o al deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione, e ciò in forza del combinato disposto dalle lett. c) e d) del primo comma dell'art. 23 del T.U., con riserva per il proprietario di chiedere, nella circostanza, solo in sede giurisdizionale l'importo che ritenga gli sia dovuto, in ossequio alle disposizioni a tal uopo dettate dall'art. 53, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'indennità provvisoria o qualora sia decaduto senza esito il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'indennità di esproprio, l'autorità espropriante quando coincida con il soggetto promotore, ex art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dispone **il deposito della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del T.U., presso la Cassa depositi e prestiti. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio**;

RITENUTO, quindi, di dover procedere **alla rinnovazione dell'Ordinanza di deposito n. 014/18-09-2025 del 18.09.2025**, innanzi richiamata, stante la necessità di provvedere al deposito, presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), dell'indennità provvisoria di esproprio rifiutata nonché dell'indennità di occupazione d'urgenza

preordinata all'espropriazione ad essa commisurata, così come sopra quantificate, che si confermano;
VISTI ed applicati l'art. 20, comma 14, nonché l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni;

VISTA ed applicata la legge regionale n. 3/2005, e successive modificazioni;

ORDINA

ART. 1 - All'Ufficio Ragioneria di questo Comune (codice fiscale n. 00741610729), **di depositare, presso la Cassa depositi e prestiti** (Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari-BAT/Area Sud Adriatica/Servizio II-Antiriciclaggio, Contenzioso e Funzioni Amministrative), con sede in Bari, mediante commutazione in quietanza di deposito, **a favore dei sigg. CARONE Maria, FUCCI Maria Rosaria, FUCCI Francesco Paolo e FUCCI Michele Vincenzo, ciascuno per la quota di indennità correlata alla rispettiva quota patrimoniale, quali legittimi eredi del sig. FUCCI Aniello**, ditta iscritta ai numeri progressivi "32.1, 32.2/a, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 e 44" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio nonché proprietario catastale della quota patrimoniale di 1000/1000 ovvero di 1/1, **la somma di € (1.231,29 + 9.215,91 + 6.480,32 + 6.939,67 + 7.372,73 + 6.857,04 + 1.557,17 + 1.585,19 + 4.383,19 + 10.032,92 + 7.957,75) = € 63.613,18 (sessantatremilaseicentotredicieuro/18), offerta a titolo di indennità provvisoria, nonché la somma di € 15.461,54 (quindicimilaquattrocentosessantunoeuro/54), dovuta a titolo di indennità di occupazione d'urgenza, per un importo da depositare pari a complessivi € (63.613,18 + 15.461,54) = € 79.074,72 (settantanovemilaesettantaquattroeuro/72), ai fini dell'espropriazione del suolo di presunta proprietà della ditta medesima, sito sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, avente un'estensione di mq 2.201, riportato nel Catasto terreni del Comune di Barletta al foglio di mappa 126:**

- **particella 542**, della superficie catastale **di mq 223**, di cui **mq 43 da espropriare**;
- **particella 544**, della superficie catastale **di mq 455**, di cui **mq 319 da espropriare**;
- **particella 319**, della superficie catastale **di mq 297**, di cui **mq 224 da espropriare**;
- **particella 320**, della superficie catastale **di mq 286**, di cui **mq 240 da espropriare**;
- **particella 323**, della superficie catastale **di mq 334**, di cui **mq 255 da espropriare**;
- **particella 324**, della superficie catastale **di mq 590**, di cui **mq 237 da espropriare**;
- **particella 237**, della superficie catastale **di mq 337**, di cui **mq 54 da espropriare**;
- **particella 238**, della superficie catastale **di mq 353**, di cui **mq 55 da espropriare**;
- **particella 239**, della superficie catastale **di mq 319**, di cui **mq 152 da espropriare**;
- **particella 240**, della superficie catastale **di mq 347**, di cui **mq 347 da espropriare**;
- **particella 241**, della superficie catastale **di mq 276**, di cui **mq 275 da espropriare**;

occorrente per l'attuazione del programma di interventi di urbanizzazione primaria denominato *"Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità (Stralcio H, Litoranea di Ponente)"*, per la conseguente emissione del decreto di esproprio in applicazione dell'art. 20 del menzionato D.P.R. n. 327/2001.

DÀ ATTO

- **che** l'ordinanza o il provvedimento di deposito dell'indennità provvisoria (nonché dell'indennità di occupazione d'urgenza ad essa commisurata) alla Cassa depositi e prestiti (MEF) vanno pubblicati, per estratto e a cura e spese dell'autorità espropriante, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, ex art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** i provvedimenti dell'autorità espropriante diventano esecutivi decorsi 30 giorni dalla loro pubblicazione se non è promossa dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, ex art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, né alcuna impugnazione dalle parti sull'indennità;

- **che** le opposizioni e le impugnazioni, proposte in tempo utile, alla disposizione di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio (nonché dell'indennità di occupazione d'urgenza ad essa commisurata) **comporta l'interdizione del pagamento dell'indennità depositata** e, pertanto, il pagamento può essere disposto soltanto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 29 del citato D.P.R. n. 327/2001.

La presente ordinanza sostituisce l'Ordinanza di deposito n. 014/18-09-2025 del 18.09.2025.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri

-Geom. Ruggiero Dinoia-

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

-Ing. Ernesto Bernardini-